

COMUNE DI VILLAR PEROSA
Provincia di Torino

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

**SULLA COMPATIBILITÀ DEI COSTI DELLA
CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA CON I
VINCOLI DI BILANCIO AI SENSI DEGLI ART. 40 E 40 BIS DEL
D.LGS N. 165/2001**

L'ORGANO DI REVISIONE

COMUNE DI VILLAR PEROSA
(Provincia di Torino)

Verbale n. 07 del 19/04/2019

**PARERE SULLA COMPATIBILITÀ DEI COSTI DELLA CONTRATTAZIONE
DECENTRATA INTEGRATIVA CON I VINCOLI DI BILANCIO AI SENSI DEGLI
ART. 40 E 40 BIS DEL D.LGS N. 165/2001**

L'Organo di revisione

Visto

- il CCNL applicato ai dipendenti degli Enti locali che demanda all'Organo di Revisione il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri;
- l'art. 40 comma 3 bis del D. Lgs n. 165/2001 che prevede che le amministrazioni pubbliche attivino autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa entro i limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, nonché dalle disposizioni legislative intervenute in materia e con le procedure negoziali definite dai contratti collettivi nazionali. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate;
- l'art. 40 bis comma 1 del D. Lgs n. 165/2001 che prevede che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, sia effettuato dall'Organo di Revisione;
- la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria redatte ai sensi dell'art. 40 comma 3 sexies del D. Lgs n. 165/2001 e in ossequio alle istruzioni emanate dalla circolare n. 25 del 19/07/2012;
- il c. 2 dell'art. 23 del D. Lgs. 75/2017

Considerato

- che il parere dell'Organo di Revisione attiene quindi alla compatibilità economico-finanziaria dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni

inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori nonché alla verifica del rispetto del contenimento delle spese in materia di impiego pubblico;

- che, ai sensi del c. 2 dell'art. 23 del D. Lgs. 75/2017 *“al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.”*
- che è stata analizzata la congruità delle risorse destinate alla produttività previste dal contratto collettivo decentrato e il rispetto dei vincoli di bilancio;

Rileva

- che, dalla verifica completa della formazione del fondo per la contrattazione integrativa decentrata a partire dall'anno 2004, come evidenziato anche dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnico-finanziaria redatte ai sensi dell'art. 40 comma 3 sexies del D. Lgs. n. 165/2001, parte delle risorse destinate alle progressioni orizzontali storiche, introdotte antecedentemente all'anno 2010 per effetto dell'assunzione di personale in mobilità, sono state allocate all'esterno del fondo, eccedendo di € 3.384,37 il limite delle risorse stabili;
- che le risorse variabili rispettano invece il limite calcolato secondo le disposizioni di legge;
- che per effetto dello sfioramento delle risorse stabili del fondo non è prevista l'erogazione degli incentivi legati alla produttività collettiva e individuale;
- che risultano comunque rispettati i limiti di spesa derivanti dalle disposizioni di cui al comma 557 della Legge n. 296/2006 che impone agli Enti a decorrere dal 2014 il contenimento della spesa in riferimento al valore medio del triennio di riferimento 2011-2013, in quanto lo sfioramento è imputabile ad anni antecedenti a quelli di riferimento e risultano comunque rispettati gli altri limiti alla spesa del personale;
- che nel contratto integrativo di riferimento è stato sostituito l'art. 4, presente nei precedenti contratti integrativi stipulati negli anni dal 2009 al 2013, che aveva portato un'errata computazione delle risorse stabili del fondo negli anni antecedenti al 2010, con la sua riformulazione riportando la corretta formazione dell'utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali.
- che il contratto integrativo è stato predisposto in conformità alle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;

Pertanto, per quanto sopra premesso

Verificato

- che le clausole contrattuali previste nel contratto integrativo decentrato risultano conformi alle disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali e alla normativa vigente;
- che il Fondo per la contrattazione integrativa rispetta le previsioni di cui al c. 2 dell'art. 23 del D. Lgs. 75/2017, così come evidenziato nella relazione illustrativa e nella relazione tecnico-finanziaria, in quanto non supera l'ammontare del Fondo per l'anno 2016;
- che le relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria risultano attendibili e verificabili;
- che la spesa relative al contratto decentrato integrativo per l'anno 2018 risulta compatibile con le risorse e le disponibilità di bilancio;
- che sono rispettati i vincoli di bilancio e i limiti di spesa previsti.

Tenuto conto che

- il sottoscritto è stato nominato con deliberazione n. 30 del 24.07.2018, con decorrenza del mandato a partire dal 01.09.2018;
- lo schema di contratto decentrato 2018, unitamente alla relazione tecnico finanziaria sono stati trasmessi al sottoscritto nel mese di gennaio 2019; a seguito di tale trasmissione, è seguito un confronto articolato con gli uffici dell'ente, finalizzato a chiarire i passaggi procedurali che hanno portato alla definizione dello schema di contratto nonché le modalità di determinazione di alcune voci contenute nello stesso;
- i diritti al percepimento delle risorse incrementalì, riferiti al conseguimento di obiettivi contenuti nel piano della performance 2018 – 2020 erano già maturati al momento della trasmissione dello schema di contratto decentrato;

Esprime

Parere favorevole in merito alla compatibilità dei costi, presentati nella contrattazione integrativa decentrata per l'anno 2018, con i vincoli di bilancio ed i vincoli derivanti dall'applicazione delle norme legge, sospendendo, a decorrere dall'esercizio 2019, il riconoscimento di risorse incrementalì

correlate agli obiettivi della performance fino al completo riassorbimento delle maggiori somme allocate oltre il limite delle risorse stabili.

Alessandria, 19 aprile 2019

Il Revisore dei Conti
Dott. Fabrizio Robbiano


